



CONFITARMA

Confederazione Italiana Armatori

CONSULTAZIONE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2019 (DELIBERA ART 92/2018).

Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività individuate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.

A nostro avviso, andrebbe eliminata dall'elenco la lettera g): “servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne” in quanto gli stessi sono svolti esclusivamente in regime di libero mercato e sono al di fuori delle competenze regolatorie dell'ART.

Ciò in quanto Confitarma ritiene da sempre che, in base alla normativa vigente, le società che svolgono servizi di trasporto marittimo in regime di libero mercato non siano soggette al versamento del contributo all'ART. A tal proposito, si evidenzia che secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 69/2017 della Corte Costituzionale, con riferimento alla “platea degli obbligati” al versamento del contributo in esame, “*deve ritenersi che [essa] includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali, come del resto ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in fase cautelare (Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 29 gennaio 2016, n. 312)*” (cfr. par. 7.3); requisito - quello del concreto esercizio della funzione regolatoria da parte dell'ART - del tutto assente nel caso dei servizi di trasporto marittimo in regime di libero mercato. Il principio autorevolmente enunciato dalla Corte Costituzionale è stato, peraltro, più volte fatto oggetto di concreta applicazione anche da parte del T.A.R. Piemonte, sede di Torino, Sezione II, con le recenti sentenze nn. 288/2018; 511/2018, 631/2018, 539/2017 e con la ordinanza n. 118/2018.

Inoltre, con riferimento al trasporto merci su strada, ove ci si collochi nella prospettiva indicata dall'ART, si riterrebbe opportuno aggiungere il riferimento alle infrastrutture autostradali alla lettera i) dell'elenco dei servizi interessati. Quanto sopra renderebbe coerente la tipologia dei servizi stradali individuati con le soluzioni prospettate ai successivi punti per il calcolo del contributo ed in particolare a quanto si afferma nel primo paragrafo del punto 6 del documento di consultazione. In caso contrario, si verificherebbe una inaccettabile discriminazione tra trasporto merci tutto-strada e trasporto combinato strada-ferro o strada-mare a svantaggio di questi ultimi.

aderente a



Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.

Per ragioni di chiarezza e semplificazione, nonché in analogia ai criteri di calcolo del contributo all'AGCM, si ritiene opportuno utilizzare quale fatturato il solo importo risultante dal conto economico alla voce A1 in quanto all'interno delle voci A5 sono ricompresi importi non sempre riconducibili all'attività tipicamente svolta o che necessitano di complesse elaborazioni ai fini della determinazione degli importi assoggettabili alla contribuzione all'ART.

Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla previsione di una soglia al di sotto della quale il contributo non è dovuto all'Autorità.

Pur condividendo le ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, l'esclusione del versamento di contributi inferiori a € 600 comporta una evidente disparità di trattamento tra imprese i cui fatturati benché molto simili, comportino per alcune l'esclusione totale e per altre l'assoggettamento al pagamento (per assurdo una società con fatturato pari a € 1.100.000) sarebbe assoggettata al pagamento, mentre una con fatturato pari a € 995.000 sarebbe esentata dallo stesso).

Sarebbe pertanto preferibile dedurre dal contributo dovuto la quota fissa di € 600 prevedendo il pagamento del solo ammontare eventualmente eccedente tale soglia.

Tale abbattimento avrebbe il pregio di introdurre un criterio di progressività crescente del contributo, ad invarianza dell'aliquota applicata.

Quesito n. 4: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci.

NESSUNA OSSERVAZIONE IN MERITO

Quesito n. 5: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.

Fatte salve le considerazioni più sotto riportate, il criterio proposto, in sé, potrebbe essere condivisibile fermo restando che, per le motivazioni espresse nella risposta al quesito n. 1, andrebbe applicato solo ai soggetti interessati all'attività di regolazione e quindi ai soli servizi individuati al punto 1, lettera c) del documento di consultazione.

Fra i criteri di identificazione del fatturato andrebbero comunque esclusi i proventi derivanti dall'attività di locazione e noleggio di navi in quanto queste ultime sono oggetto di utilizzazione da parte di terzi soggetti che assumono eventualmente la veste di trasportatori marittimi, anche al fine di evitare un doppio assoggettamento: locatore/locatario e noleggiante/noleggiatore. In proposito è significativo rilevare come né l'art. 37 del d.l. n. 201/2011, né le ultime deliberazioni in materia di autofinanziamento dell'ART (Delibere n. 94/2015, n. 139/2016 e 145/2017) né, ancora, i successivi atti/provvedimenti emessi prevedono che le imprese esercenti tali attività siano ricomprese nel perimetro regolatorio dell'ART ai fini del successivo assoggettamento al contributo per il relativo funzionamento, non essendo le stesse in ogni caso connotata dalla presenza di obblighi di servizio pubblico.

Peraltro, nell'errato presupposto sostenuto dall'ART che il contributo sia dovuto a prescindere dall'essere regolati nell'attività svolta, dovrebbero essere colpiti anche i soggetti stranieri che, allo stesso modo di quelli italiani, "beneficiano dell'attività regolatoria dell'ART". Nutriamo ragionevole certezza che, con riferimento ai servizi marittimi, l'assoggettamento al pagamento dei soggetti stranieri avvenga in misura del tutto trascurabile, o non avvenga affatto, a grave pregiudizio dei principi di equità e non discriminazione.

Quesito n.6: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.

Quesito n.7: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri di determinazione e alla quantificazione del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.

Fermo restando che non si ritiene legittimo quanto affermato al punto 6 del documento di consultazione, e cioè che il mero utilizzo delle infrastrutture regolate dall'ART dia luogo all'obbligo di contribuzione, rileviamo che basare il contributo su una quota fissa da applicarsi ai veicoli di massa superiore alle 16 tonnellate sembrerebbe essere in contrasto con la normativa di legge in base alla quale il contributo è determinato come quota parte del fatturato.

L'applicazione anche nel comparto marittimo di un criterio di calcolo non legato al fatturato societario avrebbe peraltro consentito di assoggettare più facilmente anche gli operatori esteri (ferme restando le considerazioni già espresse al secondo paragrafo della risposta al quesito n.5). Si pensi ad esempio ad un contributo calcolato per contenitore o per tonnellata movimentata ecc. Tale criterio non è invece stato preso in considerazione dall'ART proprio per i motivi sopra richiamati.

Quesito 8: Si chiedono osservazioni motivate in merito alle dichiarazioni da rendere.

NESSUNA OSSERVAZIONE IN MERITO